

Mod. XV “Atto di Matrimonio”
in rapporto alla legge 10/12/2012 n. 219 e al d.l.vo 28 dicembre 2013 n. 154

[Nota della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana
allegata alla lettera prot. n. 493/2014 del 25 luglio 2014 trasmessa agli E.mi Membri della CEI]

1. La legge 10 dicembre 2012 n. 219 - *Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali* (Gazz. Uff. 17 dicembre 2012, n. 293), entrata in vigore il 1° gennaio 2013, ha eliminato dall'ordinamento civile le residue distinzioni tra figli legittimi e figli naturali, affermando il principio dell'unicità dello stato giuridico dei figli, a prescindere dal fatto di essere nati in costanza o meno di matrimonio.

Il decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154 (Gazz. Uff. 8 gennaio 2014 n. 5), entrato in vigore il 7 febbraio 2014, ha dato attuazione alla revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione¹.

Nella circolare del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2012 , n. 33, si evidenzia che *«la ratio della riforma in esame si rinviene nella volontà del Legislatore di addivenire al superamento, nell'ordinamento nazionale, di ogni ineguaglianza normativa tra figli legittimi e figli naturali, in virtù del principio della unicità dello status di “figlio”, con conseguenti, significativi riflessi giuridici nella materia dello stato civile»*.

Nel perseguimento di questa *ratio*, i richiamati interventi legislativi riformano la materia della filiazione naturale e del relativo riconoscimento, superando ogni discriminazione tra figli legittimi, naturali e adottivi, in particolare:

a) attraverso una norma direttamente precettiva² e la successiva attuazione della delega da parte del Governo, è stata realizzata la modificazione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai “*figli legittimi*” e ai “*figli naturali*”, attraverso la sostituzione di queste parole con la parola “*figli*”, salvo l'utilizzo delle denominazioni “*figli nati nel matrimonio*” o di “*figli nati fuori del matrimonio*” quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative;

b) l'art. 1, comma 2, della l. n. 219/2012 modifica i cinque commi dell'art. 250 cod. civ. (*Riconoscimento*): il primo comma è sostituito con la previsione, per il figlio che viene riconosciuto, dell'espressione “*nato fuori del matrimonio*” in sostituzione dell'aggettivo “*naturale*”³; il secondo comma è modificato con la riduzione, da sedici a quattordici anni, dell'età richiesta perché il figlio debba prestare il proprio assenso al riconoscimento; il terzo comma è modificato con analoga riduzione, da sedici a quattordici anni, dell'età fino alla quale il figlio non può essere riconosciuto senza il consenso dell'altro genitore che lo abbia riconosciuto in precedenza;

c) l'art. 1, comma 10, della l. n. 219/2012 dispone l'abrogazione della sezione II del capo II del titolo VII del libro primo del codice civile riguardante le disposizioni relative alla legittimazione dei figli naturali;

¹ Art. 2, comma 1, l. n. 219/2012: *«Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, osservando, oltre ai principi di cui agli articoli 315 e 315-bis del codice civile, come rispettivamente sostituito e introdotto dall'articolo 1 della presente legge, i seguenti principi e criteri direttivi: a) sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai “figli legittimi” e ai “figli naturali” con riferimenti ai “figli”, salvo l'utilizzo delle denominazioni di “figli nati nel matrimonio” o di “figli nati fuori del matrimonio” quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative»*.

² Art. 1, comma 11, l. n. 219/2012: *«Nel codice civile, le parole: “figli legittimi” e “figli naturali”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: “figli”»*.

³ Art. 1, comma 2, l. n. 219/2012: *«All'articolo 250 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente: “Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente”»*.

d) l'art. 25 del d.l.vo n. 154/2013 apporta la modifica al primo comma dell'art. 254 cod. civ., sostituendo la parola "*naturale*" con le parole "*nato fuori del matrimonio*", e dispone la abrogazione del secondo comma del predetto articolo.

2. Alla luce di queste modifiche, è necessario che la dichiarazione relativa al "*riconoscimento dei figli naturali*" inserita nell'atto di matrimonio (mod. XV) vada modificata.

Al riguardo occorre richiamare:

- l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984, che all'art. 7, comma 1, dispone che nell'atto di matrimonio "*potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile*";

- il Decreto generale sul matrimonio del 5 novembre 1990, approvato dalla XXXII Assemblea Generale della C.E.I. con conseguente *recognitio* della Santa Sede, laddove dispone che «*l'atto di matrimonio deve contenere: [...] e) le eventuali dichiarazioni rese dagli sposi e consentite secondo la legge civile*» (n. 26);

- l'art. 64 (Contenuto dell'atto di matrimonio), comma 2, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) per il quale «*quando contemporaneamente alla celebrazione del matrimonio gli sposi dichiarano di riconoscere figli naturali, la dichiarazione è inserita nell'atto stesso di matrimonio*».

Poiché le disposizioni concordatarie e canoniche relative al contenuto dell'atto di matrimonio canonico con effetti civili realizzano un rinvio alle dichiarazioni dei coniugi consentite dalla legge civile, si deve ritenere che le disposizioni della legge n. 219/2012 e del d.l.vo n. 154/2013 comportino la necessità di rivedere i moduli a suo tempo approvati dalla Commissione Episcopale per i Problemi Giuridici nel gennaio 1991, eliminando l'espressione «*figlio naturale*» e ogni riferimento all'istituto della legittimazione dei figli. Quindi:

a) se il figlio non era stato riconosciuto dai genitori, i genitori stessi possono congiuntamente procedere al riconoscimento con dichiarazione da inserire nell'atto di matrimonio;

b) se uno dei genitori aveva già provveduto al riconoscimento, l'altro genitore può riconoscere il figlio con dichiarazione da inserire nell'atto di matrimonio; se il figlio non ha compiuto i quattordici anni, il riconoscimento non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento;

c) se il figlio era stato già riconosciuto da entrambi i genitori, non vi è più luogo alla istanza di legittimazione, essendo stato soppresso il relativo istituto civile, mentre la legittimazione per l'ordinamento canonico consegue automaticamente dal susseguente matrimonio (can. 1139 CIC: "*I figli illegittimi sono legittimati per il susseguente matrimonio dei genitori, sia valido sia putativo, o per rescritto della Santa Sede*").

3. Nel recepimento della novella civile, la terza dichiarazione in calce all'atto di matrimonio (recante evidenziate in corsivo le variazioni) dovrà essere così modificata:

«3. RICONOSCIMENTO DEI FIGLI

Lo sposo/la sposa⁸, alla presenza degli *stessi testimoni*, dichiara altresì di riconoscere per proprio figlio nato il, iscritto nei registri di nascita del Comune di, già riconosciuto dalla sposa/dallo sposo⁸ come figlio nato fuori del matrimonio.

Non avendo il figlio compiuto i quattordici anni, la madre/il padre⁸, che aveva già riconosciuto il figlio sopraindicato, dichiara il proprio consenso al suesteso riconoscimento».